

Ordinanza n. <u>-122</u> del <u>16 MAR.</u> 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative alle attività di ristorazione in occasione di competizioni e allenamenti di atleti di interesse nazionale nelle discipline di sci alpino e sci nordico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione":

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante "Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", e in particolare, gli articoli 18, 19 e 37;

CONSIDERATO che l'articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

VISTA la propria ordinanza n. 117 del 13 marzo 2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione nonché attività commerciali e di ristorazione" e, in particolare, il punto 7 del dispositivo secondo cui "Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli esercizi che assicurano il servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati sul territorio regionale";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19 del DPCM 2 marzo 2021, gli impianti nei comprensori sciistici, chiusi per gli sciatori amatoriali, possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

CONSIDERATA, altresì, la necessità per gli sciatori di livello agonistico impegnati in competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021 nonché per i loro allenatori e per gli organizzatori di competizioni ed eventi sportivi del medesimo livello, di disporre di punti di ristoro e di appoggio di cui usufruire durante gli allenamenti e le competizioni di sci alpino e di sci nordico cui partecipano detti atleti;

RITENUTO, quindi, necessario, nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell'epidemia da COVID-19, e in analogia con quanto previsto dalla sopracitata disposizione di cui alla propria ordinanza n. 117 del 13 marzo 2021, di stabilire che l'attività degli esercizi di ristorazione, situati nei comprensori sciistici, di cui all'articolo 19 del DPCM 2 marzo 2021 o in prossimità delle piste di sci nordico, quali punti di ristoro e di appoggio per gli atleti impegnati in competizioni e allenamenti di sci alpino e di sci nordico riconosciuti di interesse nazionale di cui all'articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021, nonché per i loro allenatori e per gli organizzatori di competizioni ed eventi sportivi, si svolga su base contrattuale e nel rispetto delle misure di cui alla presente ordinanze volte al contenimento della diffusione dei contagi e degli specifici protocolli di sicurezza adottati;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza COVID-19;

ORDINA

 Le attività dei servizi di ristorazione situate nei comprensori sciistici di sci alpino di cui all'articolo 19 del DPCM 2 marzo 2021 o in prossimità delle piste di sci nordico si svolgono nel rispetto delle seguenti misure:

- i servizi di ristorazione sono riservati, anche quale punto d'appoggio, esclusivamente agli atleti, agli allenatori e agli organizzatori di competizioni ed eventi sportivi di cui all'articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021, con esclusione di qualsiasi altro soggetto;
- l'attività dei servizi di cui sopra è consentita nella fascia oraria 8:00-16:00, su base contrattuale formalizzata tra gli sci-club o gli organizzatori di competizioni o eventi sportivi e i titolari delle attività di ristorazione;
- la base contrattuale ha espressamente ad oggetto il servizio di mensa e di punto d'appoggio riservato esclusivamente ad atleti, allenatori e organizzatori delle competizioni;
- copia della base contrattuale stipulata è conservata dall'esercente al fine di consentire i controlli da parte delle Forze di Polizia;
- gli sci-club o gli organizzatori mettono a disposizione degli esercenti, e conservano per i 15 giorni successivi, un registro giornaliero dei fruitori del servizio recante per ciascuno nominativo e numero di telefono, al fine di consentire un efficace tracciamento;
- all'esterno dell'esercizio deve essere reso noto, mediante apposito cartello, il limite di capienza del locale, tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché un avviso che il servizio è reso esclusivamente a beneficio degli atleti, allenatori e organizzatori delle competizioni e degli eventi sportivi indicati nella base contrattuale, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di altri avventori:
- l'attività avviene in ogni caso nel pieno rispetto dei vigenti protocolli in materia di ristorazione.
- 2. E' in ogni caso vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
- 3. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 17 marzo 2021 fino al 28 marzo 2021, salvo l'adozione di diverse misure in relazione ai risultati del monitoraggio settimanale ai sensi dell'articolo 1, comma 16bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell'Azienda USL, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente de la Regione